REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Deliberazione n. 103

adottata dal Direttore Generale in data 27 APR. 2011

Oggetto: A.S.L. n. 7 di Carbonia c/ A.P.R. – Ratifica del verbale di conciliazione Rep. n° CA-00439-2011-Pr/3 del 18 aprile 2011 nanti la Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari.

PREMESSO che A.P.R., con istanza acquisita al protocollo aziendale al n. 5616 del 18 marzo 2009, chiedeva alla Asl n. 7 di Carbonia il riconoscimento dell'indennità di sostituzione del Responsabile di Struttura Complessa e relativi accessori, in relazione alla posizione occupata e alle mansioni asseritamente svolte per un periodo di tempo compreso tra il mese di gennaio 2003 e il mese di luglio 2008;

DATO ATTO che al fine di far valere i diritti asseritamente vantati, A.P.R.. rivolgeva una prima istanza tanto alla Asl 7, quanto alla Direzione Provinciale del Lavoro – sede di Cagliari – per l'esperimento del tentativo di conciliazione;

RILEVATO che a seguito della suddetta istanza non si addiveniva ad una soluzione transattiva che accontentasse entrambe le parti;

ATTESO che A.P.R., nonostante un primo fallimento della procedura conciliativa, per il tramite del proprio legale ha comunque cercato di addivenire ad una soluzione transattiva;

CONSIDERATA l'anomalia della posizione di A.P.R., la quale, pur non potendo essere qualificata, in relazione all'attività svolta nel periodo contestato, propriamente come "Responsabile di Struttura Complessa", ha di fatto svolto una serie di mansioni che inducono a ritenere più opportuno evitare di addivenire ad un contenzioso che potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per questa Azienda;

VISTO che la Direzione Aziendale e A.P.R., in ragione di quanto esposto e a soli fini conciliativi, hanno ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 410 c.p.c., come riformato dalla Legge n. 183/2010, proporre istanza congiunta per la promozione di un nuovo tentativo di conciliazione tra le parti;

DATO ATTO che in forza della suddetta istanza, le parti sono state convocate per il giorno 18 aprile 2011 in Cagliari, nanti la Commissione Provinciale di Conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

RILEVATO che entrambe le parti sono comparse nella sede predetta e hanno raggiunto un accordo che, pur senza riconoscere in alcun modo le avverse pretese, è pienamente satisfattivo per la parti medesime;

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

RITENUTO pertanto di dover procede alla ratifica del verbale di conciliazione Rep. n° CA-00439-2011-Pr/3 del 18 aprile 2011 nanti la Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari, che si allega in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di ratificare l'accordo transattivo intervenuto tra la A.S.L. n. 7 di Carbonia e A.P.R., di cui al verbale allegato al presente atto, sottoscritto in data 18 aprile 2011 presso la Direzione Provinciale del Lavoro – sede di Cagliari - nanti la Commissione di Conciliazione, costituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c. come modificato dalla Legge n. 183/2010;

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di adottare ogni atto conseguente, imputando i relativi costi sul codice 0514030301, "Spese legali", del vigente piano dei conti aziendale, e sul centro di rilevazione dei costi n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali.

Il Direttore Generale

Dott. Maurizio Calamida

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Farci

Resp. Serv. AA.GG. _____

AA.GG. Settore Legale _____

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

N° 103 del 27 APR. 2011

È stata pubblicata

Nell'Albo pretorio dell'A.S.L. n.7

A partire dal 28 APR. 2011 12 MAG. 2011

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

È stata posta a disposizione per la consultazione

REGIONE SARDEGNA • SERVIZIO SANITARIO • AZIENDA USL N°7 CARBONIA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari
Servizio Politiche del Lavoro
Commissione Provinciale di Conciliazione
delle Controversie individuali di lavoro
Via Pirastu, 2 - CAP 09125 CAGLIARI
Tel. 0706059199-299 Fax 0706059329-331

VERBALE DI CONCILIAZIONE

Rep. N. CA-00439-2011-Pr/3

Il giorno 18/04/2011 alle ore 10,45 presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Cagliari , sono comparsi, a seguito di regolare convocazione prot. n. 18364 del 06/04/2011, dinanzi alla Commissione Provinciale di Conciliazione, istituita con Decreto Direttoriale n.709 del 31.12.2010 ai sensi dell'ex art. 410 c.p.c. modificato dall'art.31 della Legge 183/2010, e così rappresentata:

Sig. Michele PORTINCASA	**Presidente**
Sig. Antonio SERRA	**Rappresentante dei Datori di Lavoro**
Sig. Alessio ARESU	**Rappresentante dei Lavoratori**

i seguenti signori:
per il datore di lavoro **il Dr. Carlo CONTINI** nella sua qualità di Rappresentante della ASL n. 7 di Carbonia
La **Dr.ssa Paola Rita ANGIOY** assistita **dall Avv. Umberto COSSU**

per la discussione della controversia promossa dalla **Dr.ssa ANGIOY Paola Rita** nei confronti dell'**AZIENDA USL N. 7 DI CARBONIA** ed avente per oggetto quanto contenuto nella denuncia di controversia in allegato al presente fascicolo.

In apertura di udienza il Presidente inizia la riunione con l'audizione delle Parti.

la Ricorrente conferma quanto esposto nell'istanza.

Il Datore di Lavoro ribadisce quanto sostenuto nelle memorie e manifesta la disponibilità a conciliare sulle seguenti basi:

considerate le istanze della dott.ssa Angioy Paola Rita, la quale ha richiesto alla Asl n. 7 di Carbonia il riconoscimento dell'indennità di Responsabile di struttura complessa e relativi accessori, in relazione alla posizione occupata ed alle mansioni asseritamente svolte per un periodo di tempo che va dal 31 gennaio 2003 fino 03 luglio 2008;

constatata l'anomalia della posizione della Dott.ssa Angioy, la quale, pur non potendo essere qualificata, in relazione all'attività svolta nel periodo contestato, propriamente come "Responsabile di Struttura Complessa", ha di fatto svolto una serie di mansioni che inducono a ritenere più opportuno evitare di addivenire ad un contenzioso che potrebbe determinare effetti pregiudizievoli per questa Azienda.

rilevato che tale posizione non costituisce alcun riconoscimento dell'avversa pretesa, anche perché la situazione di incertezza che si è venuta a creare è stata cagionata da una confusione tra istituti quali il Coordinamento dell'area Funzionale Ospedaliera del Servizio Farmaceutico, e il

successivo riconoscimento di una indennità che si vorrebbe equiparare a quella di sostituzione del Responsabile di Struttura Complessa.

ravvisato il distorto utilizzo che si è fatto dell'indennità di sostituzione, per un periodo di certo ben più lungo rispetto a quanto previsto dalle norme del CCNL e, in ogni caso, in relazione ad una Struttura che nella ASL n. 7 non era comunque qualificata "complessa".

dato atto che la predetta anomalia, evidentemente, non può essere imputata né alla Dott.ssa Angioy né all'attuale Amministrazione.

tenuto anche conto dei conteggi trasmessi dall'avv. Cossu, nonché di quelli redatti dai competenti servizi aziendali, dai quali emergerebbe che, qualora in sede giudiziale si addivenisse ad una pronuncia che, previo accertamento dei presupposti giuridici delle avverse pretese, dovesse soddisfare le richieste della Dott.ssa Angioy, l'esborso cui verrebbe costretta l'Azienda ammonterebbe ad una somma oscillante all'incirca tra i 79.000 Euro e i 107.000 Euro, oltre interessi legali fino al saldo, senza contare le differenze tra quanto è stato accantonato a titolo di trattamento di fine rapporto e quanto, eventualmente, si sarebbe dovuto accantonare;

tutto ciò premesso e in ragione di quanto fin qui evidenziato

dichiara che la Asl n. 7 di Carbonia, esclusivamente a fini conciliativi e al solo scopo di evitare l'alea di un potenziale contenzioso davanti al Giudice del Lavoro, e in ogni caso senza riconoscimento alcuno dell'avversa pretesa, è disposta a chiudere la vertenza in oggetto versando alla Dott.ssa Angioy Paola Rita, una somma netta di € 40.000,00 (quarantamila/00), comprensivi di spese e interessi legali, a tacitazione di ogni futura pretesa nei confronti della Asl n. 7 medesima in relazione alla vertenza de qua.

Il pagamento avverrà in una unica soluzione, tramite bonifico bancario sul conto corrente della Dr.ssa Paola Rita ANGIOY le cui coordinate sono già in possesso dell'Amministrazione entro il mese di Maggio 2011.

La Ricorrente Accetta.

Tanto premesso, la Sottocommissione di Conciliazione, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, redige il presente verbale di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 3°, della Legge 183/2010.

Letto, confermato e sottoscritto.

LE PARTI CONVENUTE

IL DATORE DI LAVORO

LA RICORRENTE
Paola Rita Angioy

LA SOTTOCCOMMISIONE DI CONCILIAZIONE

IL RAPPRESENTANTE DEI DATORI DI LAVORO

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Il Presidente della Sottocommissione di Conciliazione, come sopra costituita, dopo aver proceduto alla identificazione delle Parti, certifica che le sottoscrizioni delle stesse apposte in calce al presente verbale sono autografe.

IL PRESIDENTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE
(Michele PORTINCASA)